

## **Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata**

**Modifica del 19 marzo 1999**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 22 marzo 1985<sup>2</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:

*Introduzione di un'abbreviazione nel titolo*

**LUMin**

*Art. 10*            Aliquote di partecipazione

<sup>1</sup> La manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali comprendono la grande manutenzione e il rinnovo nonché la manutenzione corrente.

<sup>2</sup> La Confederazione assume l'80-90 per cento delle spese computabili per la manutenzione delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per la manutenzione delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota al massimo del 7 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.

<sup>3</sup> La Confederazione assume il 40-80 per cento delle spese computabili per l'esercizio delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per l'esercizio delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota al massimo del 15 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione sentiti i Cantoni e secondo i loro oneri per le strade nazionali, il loro interesse per le medesime e la loro capacità finanziaria.

<sup>5</sup> Per le spese di grande manutenzione e di rinnovo di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 1960<sup>3</sup> sulle strade nazionali che servono preva-

<sup>1</sup> FF 1998 4241

<sup>2</sup> RS 725.116.2

<sup>3</sup> RS 725.11

lentamente interessi cantonali, regionali o locali e che sono stati costruiti per desiderio dei Cantoni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari della medesima entità che per la loro costruzione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 1999

Il presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 30 marzo 1999<sup>4</sup>

Termine di referendum: 8 luglio 1999

0916

## **Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Modifica del 19 marzo 1999**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.03.1999
Date	
Data	
Seite	2226-2227
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 611

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.